Decreto Legge n. 185/2008 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 (G.U. 22 del 28/01/09) – Misure anticrisi per famiglie e imprese, ridefinizione del Quadro Strategico Nazionale

Introduzione e sintesi

Il decreto, nel tentativo di contrastare la forte crisi internazionale in corso, dispone interventi a sostegno delle famiglie e dei lavoratori e anche per rilanciare gli investimenti.

Tra questi si segnala l'introduzione di agevolazioni fiscali, come per esempio la detassazione degli straordinari e dei premi legati alla produttività (art. 4 e 5) e la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi (art. 6), che si ripercuotono negativamente sul gettito dell'addizionale regionale Irpef.

Sempre con finalità di rilancio dell'economica del Paese, le disposizioni normative intervengono più volte rimettendo in discussione la programmazione delle risorse del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (art. 18) o addirittura attingendo ad esse per la copertura di altre norme (art. 25 e 26).

ARTICOLO 2 – Incremento del Fondo per l'accesso alle locazioni

In base al comma 5-ter, per l'anno 2009 la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione viene incrementata di 20 milioni di euro.

ARTICOLO 2-ter – Allentamento del Patto per i Comuni virtuosi

I Comuni che hanno rispettato il Patto nel triennio 2006-2008, per il 2009 possono escludere dalla base di calcolo del Patto le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o i pagamenti per impegni già assunti in conto capitale. Tuttavia, per essere escluse dai limiti del Patto di stabilità, tali spese devono essere finanziate con una riduzione degli oneri per indebitamento dovuta alla discesa dei tassi dei mutui o a rinegoziazioni del debito.

ARTICOLO 4 – Riduzione del Fondo per la Famiglia e detassazione degli emolumenti del comparto sicurezza

Il comma 1 istituisce per gli anni 2009, 2010 e 2011 un fondo per i nuovi nati, con una dotazione di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

Il comma 3 introduce per il personale del comparto sicurezza un'agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi e relative addizionali regionali e comunali, limitatamente ai trattamenti accessori riferibili alla produttività e ai redditi non superiori a 35.000 euro nel 2008.

Stima impatto: -800.000 euro per il Veneto. Fonte: precedenti riparti. Circa il 44% del Fondo per la famiglia viene ripartito tra le Regioni e la quota del Veneto nel riparto interregionale è del 7,3%.

Per stimare l'impatto sull'addizionale regionale dello sgravio fiscale sui redditi da produttività è necessario attendere un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definirà l'entità dello sgravio.

ARTICOLO 5 – Detassazione degli emolumenti riferiti alla produttività

L'articolo proroga anche a tutto il 2009 lo sgravio d'imposta sul lavoro straordinario del settore privato introdotto per il 2008 dal DL n. 93/2008, elevando il limite di applicabilità.

Per tutto il 2009, quindi, ai redditi di lavoro dipendente derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e a quelli legati a incrementi di produttività, fino ad un massimo di 6.000 (invece di 3.000) euro lordi sarà applicata un'aliquota del 10% sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali.

Il provvedimento è applicabile esclusivamente ai redditi del settore privato non superiori a 35.000 euro nel 2008 (la soglia è stata elevata rispetto ai 30.000 euro previsti dal decreto legge n. 93/2008).

Stima impatto: -37 milioni di euro di addizionale regionale Irpef per il complesso delle Regioni nel 2009, con effetto di cassa nel 2010. Fonte: relazione al decreto.

ARTICOLO 6 – Deducibilità di parte dell'Irap ai fini Irpef

Il comma 1 deroga al principio generale di indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali e ne introduce il 10% di deducibilità dalle imposte sui redditi a partire dall'anno 2008. Tale quota forfettaria sarebbe indicativamente riferita alla parte imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, e alla quota di spesa per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

La disposizione interessa sia i contribuenti Ires che i soggetti che producono reddito d'impresa imponibile ai fini Irpef.

In base alla norma è rimborsabile, su richiesta, anche l'imposta dovuta per i periodi precedenti.

Il comma 4-bis dispone la sospensione dei versamenti tributari e previdenziali per i soggetti residenti nei territori delle province di Bergamo e Sondrio colpite dal sisma del 31 ottobre 2002. La copertura di tale disposizione prevede un onere pluriennale dal 2009 al 2019 di complessivi 130,4 milioni di euro, che sono posti a carico del Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

Stima impatto comma 1: -4,9 milioni di euro di addizionale regionale Irpef per il complesso delle Regioni nel 2008, con effetto di cassa nel 2009. Fonte: relazione al decreto

ARTICOLO 6-bis – Allentamento delle sanzioni per le Regioni che non rispettano il Piano di rientro dal deficit sanitario concordato con il Governo

In base al comma 3 le Regioni che nel 2008 non hanno raggiunto gli obiettivi di risanamento e riequilibrio economico-finanziario concordati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario siglato con il Governo non sono soggette nel 2009 alla sanzione introdotta dalla legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, art. 1, c. 796, lett. b), ossia all'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale Irpef e dell'Irap anche oltre la soglia massima fino a integrale copertura degli obiettivi concordati.

ARTICOLO 9 – Introduzione della certificazione di esigibilità per i debiti di Regioni ed Enti locali

Per l'anno 2009 i fornitori delle Regioni e degli Enti locali possono richiedere certificazione di certezza ed esigibilità dei loro crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della loro cessione pro soluto a banche e ad altri intermediari finanziari. Regioni ed Enti locali sono tenuti a rilasciare tale certificazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sul Patto di stabilità (Dl. N. 112/2008, rispettivamente articolo 77-bis e 77-ter).

ARTICOLO 10 – Riduzione dell'acconto Irap

L'articolo, che intende agevolare i problemi di liquidità delle imprese, dispone che l'acconto di Ires e Irap per l'anno d'imposta in corso è ridotto di 3 punti percentuali. L'intera imposta verrà comunque versata entro la stessa annualità. Dal momento che l'ammontare del tributo di competenza non cambia, la norma non dovrebbe avere alcun effetto sulle somme corrisposte alle Regioni.

ARTICOLO 18 – Definanziamento delle risorse FAS

Il comma 1, in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale in corso, dispone una riprogrammazione delle risorse del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 prevedendo che, con delibera CIPE da emanare entro 30 giorni, parte delle risorse nazionali FAS siano riassegnate al Fondo sociale per Occupazione e Formazione, al Fondo nazionale per le Infrastrutture recentemente istituito dal decreto legge n. 112/08 (art. 6-quinquies) e al Fondo per la competitività e lo sviluppo delle imprese.

In base al comma 4-bis, per la realizzazione del Piano Nazionale di Edilizia abitativa (Dl n. 112/2008, art. 11) possono essere utilizzate anche le risorse del Fondo per le Infrastrutture, mentre le Regioni possono impiegare a tal fine anche la propria parte di risorse FAS.

Lo stesso comma destina 100 milioni di euro del Programma Straordinario di Edilizia residenziale pubblica (Dl n. 159/2007, art. 21) ad interventi di competenza regionale che sono prioritari ed immediatamente realizzabili.

Il comma 4-ter riserva 5 milioni del fondo infrastrutture di cui sopra per ciascuno degli anni 2009-2011 agli interventi infrastrutturali e di mobilità al servizio delle fiere.

Il comma 1 fa riferimento alla parte statale di risorse FAS. Le Regioni, nella Conferenza del 18 dicembre 2008 hanno dato parere tecnico favorevole alla costituzione del Fondo Infrastrutture a condizione che le risorse stanziate siano coperte con la sola quota di competenza statale del FAS e che le Regioni siano coinvolte nel processo di attribuzione delle altre risorse previste dall'articolo 18 (incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione e del Fondo per la competitività e lo sviluppo delle imprese).

ARTICOLO 19 – Rifinanziamento del fondo per la formazione nell'esercizio dell'apprendistato

Il comma 17 rifinanzia di 80 milioni anche per l'anno 2009 il fondo per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

ARTICOLO 20 – Procedure derogatorie per le opere anche regionali di interesse prioritario per lo sviluppo economico

L'articolo 20 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le opere statali e con decreto del Presidente della Giunta per quelle regionali, di investimenti pubblici prioritari per lo sviluppo economico del territorio e per i riflessi occupazionali e sociali.

A tali investimenti verranno applicate delle procedure derogatorie al fine di velocizzarne i tempi di realizzazione. La norma fa riferimento in particolare agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale.

I commi 10-quater e 10-quinquies introducono una collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la BEI per il finanziamento delle opere che rientrano nella "legge obiettivo" per le infrastrutture (L. n. 443/2001).

Il Ministero indicherà annualmente alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati nell'allegato al Dpef, che potranno accedere direttamente ad un finanziamento da parte della BEI stessa.

ARTICOLO 21 – Rifinanziamento della Legge obiettivo

L'articolo rifinanzia il Programma delle Infrastrutture Strategiche ex legge obiettivo (legge n. 443/2001) mediante la concessione di un contributo quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e di un contributo quindicennale di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

ARTICOLO 22 – Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti

La norma introduce una sostanziale modifica alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a., che ne estende le competenze.

I fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale (gestione separata), oltre che per il finanziamento diretto di Amministrazioni ed Enti pubblici, potranno essere utilizzati anche per la realizzazione di operazioni di interesse pubblico promosse dagli stessi soggetti istituzionali ammessi ai finanziamenti (Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico) che siano previste dallo statuto sociale della CDP S.p.A. Condizione necessaria per il finanziamento delle operazioni è che esse presentino sostenibilità economico-finanziaria, che non si tratti cioè di contributi a fondo perduto.

Con decreto del Ministro dell'Economia saranno determinati i criteri generali per l'individuazione delle operazioni ammissibili.

ARTICOLO 25 – Rifinanziamento dei contratti di servizio dei trasporti ferroviari regionali a valere sulle risorse FAS

L'articolo autorizza una spesa di 480 milioni per gli anni 2009-2011 per il finanziamento dei nuovi contratti di servizio sia statali che regionali con Trenitalia Spa.

La copertura finanziaria dell'articolo, che prevede anche l'istituzione di un fondo di 960 milioni per il 2009 per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato spa, è ottenuta a valere sul Fondo per le Infrastrutture istituito dal decreto legge n. 112/08, art. 12-quinquies, rispettivamente per 1.440 milioni per il 2009 e 480 milioni per il 2010 e il 2011.

6 febbraio 2009

ARTICOLO 26 – Ulteriore taglio al FAS

In base all'articolo 26, la privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione Spa è finanziata con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate, in particolare a valere sul Fondo per le Infrastrutture istituito dal decreto legge n. 112/08 art. 5-quinquies.

Il Fondo per le Infrastrutture di cui sopra è ridotto rispettivamente di 195 milioni di euro per il 2009, 130 milioni per il 2010 e 65 milioni per il 2011.

ARTICOLO 32-ter – Utilizzo del modello di versamento "F24 enti pubblici" ad altre tipologie di tributi, ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi

In base al presente articolo le Regioni, come tutti gli enti che già utilizzano per il versamento dell'Irap e delle ritenute d'acconto Irpef il modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, lo dovranno utilizzare anche per il pagamento di tutti i tributi erariali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.